

**L'ANALISI****Stefano  
Pozzoli**

## *Partecipate, tutti i correttivi che toccano al Parlamento*

**I**l testo unico sulle partecipate, arrivato in commissione Bilancio della Camera, insieme a novità positive contiene alcuni elementi su cui sono opportuni dei correttivi. Il primo riguarda i due piani di razionalizzazione previsti, uno straordinario (articolo 25), entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, e uno ordinario, entro dicembre (articolo 20): i tempi del Testo unico sono tali che si arriverà al paradosso per cui la razionalizzazione periodica avrà scadenza antecedente alla straordinaria. Al di là di questo, non ha senso prevedere due piani in un anno. Sarebbe meglio immaginare una programmazione triennale con rendicontazione annuale. Almeno, non volendo modificare la filosofia della norma, è auspicabile che le due procedure vengano riassunte in un unico articolo. Un secondo punto riguarda le norme transitorie sul personale (articolo 26). Sono destinate a non avere successo: si immagina che le aziende denuncino le eccedenze (il che, ammesso che avvenga, ne comporterà l'inevitabile licenziamento) e che questi lavoratori confluiscono in un listone nazionale da cui debba assumere, fino a tutto il 2018, chi, fra le controllate, abbia

necessità di personale a tempo indeterminato. Il risultato sarà che le assunzioni verranno fatte a tempo determinato e che gli eventuali neo-assunti dal listone avranno contratti a «tutele crescenti». Le norme sulla mobilità previste dalla manovra 2014 erano più semplici ed efficaci: non si capisce perché non ne venga prevista la sopravvivenza, almeno come alternativa per gli enti. Un terzo punto riguarda l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto Bersani. È positivo non prevedere un obbligo di oggetto esclusivo per le società pubbliche (oggi possono svolgere servizi di interesse generale o strumentali, ma non entrambi). Però, eliminare il divieto di costituire partecipazioni indirette da parte delle strumentali è in conflitto con lo spirito del decreto. Anzi, il limite andrebbe ampliato a tutte le società che non erogano servizi di interesse economico generale. Ha senso che un'azienda pubblica che svolge servizi privi di rilevanza economica possa diventare una sorta di holding? Per contro, non ha senso applicare gli «oneri di motivazione analitica» (articolo 5) alle partecipazioni indirette delle aziende di servizi pubblici. Questo

ostacola le aggregazioni attuabili per acquisizione di società dietro procedura competitiva. Se una società di servizi pubblici partecipata da più Comuni deve chiedere il permesso di concorrere per l'acquisto di un'azienda a tutti i consigli comunali e attendere il parere della Corte dei conti, non riuscirà mai a rientrare nei termini per partecipare a un bando di gara. Altri dubbi riguardano le norme sugli amministratori (articolo 11). Ad oggi riguardano solo le società controllate, eppure ci sono società a prevalente capitale pubblico che non rientrano nelle previsioni dell'articolo 2359 del Codice civile. Ma è davvero impossibile pretendere che i soci pubblici possano esprimersi concordemente su elementi quali il numero dei consiglieri di amministrazione e sul loro compenso? Altrimenti in tutti i casi in cui non vi sia un controllo formalizzato le scelte saranno del tutto discrezionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

